

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

GRUPPO BANCARIO

Il presente documento contiene uno schema delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario e modifiche alle disposizioni in materia di albi delle banche e dei gruppi bancari e di quelle in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

In considerazione dei termini previsti per il recepimento della normativa comunitaria di riferimento, la presente consultazione ha durata di 30 giorni dalla pubblicazione. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Ottobre 2013

I Finalità e motivazioni della revisione normativa

Con il presente documento si sottopongono per consultazione le nuove disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario. La consultazione ha altresì ad oggetto, per connessione di materia, modifiche e adeguamenti alle disposizioni relative alla tenuta degli albi delle banche e dei gruppi bancari e a quelle concernenti le partecipazioni detenibili dalle banche.

La revisione della disciplina del gruppo bancario trae origine principalmente dalle novità introdotte dalla direttiva 2013/36/UE relativa alla vigilanza prudenziale delle banche (CRD4) e dalla direttiva 2011/89/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE concernente la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari (FICOD1), specie per quanto riguarda il trattamento delle società di partecipazione finanziaria mista (v. *infra* par. II.1).

Le disposizioni di vigilanza sono state, inoltre, riviste in un'ottica di rafforzamento della vigilanza sul gruppo bancario, tenendo conto dei più avanzati standard internazionali di vigilanza (*Core Principles for Effective Banking Supervision* del Comitato di Basilea), del dibattito internazionale in materia di *shadow banking*, della recente evoluzione dei principi contabili internazionali (cfr. *infra parr.* II.2 e II.3).

Con l'occasione la disciplina è stata aggiornata alla luce delle novità intervenute nel quadro normativo primario di riferimento (TUB) e nella normativa secondaria (partecipazioni detenibili dalle banche, controlli interni).

II Le linee di revisione normativa

II.1. Recepimento delle direttive CRD4 e FICOD1

Le direttive CRD4 e FICOD1 hanno modificato l'ambito della vigilanza consolidata sulle banche per prevedere che tale vigilanza debba essere svolta anche sulle "società di partecipazione finanziaria miste" (SPFM), ossia quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, si trovano a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza. Con queste previsioni è superato il precedente assetto regolamentare, nel quale le SPFM erano escluse dall'ambito della vigilanza consolidata bancaria e soggette esclusivamente alla vigilanza supplementare in qualità di società al vertice di un conglomerato finanziario.

La principale motivazione di questo cambiamento di impostazione normativa a livello comunitario risiede nel fatto che, nel regime previgente, qualora un gruppo settoriale (ad es. bancario) facente capo a una società finanziaria (financial holding company) avesse assunto le caratteristiche necessarie per essere identificato come un conglomerato finanziario (in ipotesi, per effetto dell'acquisizione da parte della capogruppo di partecipazioni in società del settore assicurativo), l'identificazione del medesimo gruppo come conglomerato finanziario ai sensi della direttiva 2002/87 avrebbe avuto per effetto l'impossibilità di esercitare la vigilanza consolidata bancaria a partire dalla società finanziaria che aveva assunto, fino a quel momento, la qualifica di capogruppo (1). Tale impostazione finiva per condizionare le scelte delle autorità di vigilanza riguardo all'applicazione o meno della vigilanza supplementare (avvalendosi delle facoltà di esenzione consentite dalla normativa comunitaria), con effetti negativi sull'estensione dei poteri di vigilanza. Più in generale, l'inclusione della SPFM nell'ambito della vigilanza consolidata sulle banche è coerente con gli

(1) Cfr. Il memorandum illustrativo della proposta della Commissione di revisione della direttiva 2002/87, pubblicato contestualmente alla proposta di direttiva FICOD1.

orientamenti internazionali in materia di vigilanza sui conglomerati finanziari e di estensione dei poteri di vigilanza nei confronti di entità non regolate al fine di limitare i rischi dello shadow banking per il settore finanziario regolato (2).

Si ricollegano a tali novità della legislazione comunitaria le modifiche alla disciplina del gruppo bancario³, nella parte in cui:

- a) si prevede che possa **assumere la qualifica di capogruppo una società di partecipazione finanziaria mista**, come definita nel d.lgs. n. 142/2005 (decreto conglomerati);
- b) viene **modificato il criterio della “rilevanza determinante”, tra le società del gruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale**, allo scopo di uniformare le regole di individuazione del gruppo bancario e della relativa società capogruppo ai criteri armonizzati previsti dalla FICOD1. In particolare, la condizione di “rilevanza determinante” sarebbe rispettata qualora l’attivo di bilancio delle componenti finanziarie del gruppo sia complessivamente pari o superiore al 40% del totale dell’attivo di bilancio dell’intero gruppo (incluse, quindi, le componenti non finanziarie).

In formula:

$$AB_B + AB_F + AB_S / TAB \geq 40\%$$

dove AB_B sta per Attivo di Bilancio delle banche del gruppo, AB_F per Attivo di bilancio delle società finanziarie (incluse, convenzionalmente, le imprese assicurative), AB_S per Attivo di bilancio delle società strumentali, e TAB sta per Totale Attivo di bilancio di tutte le società del gruppo (inclusi le imprese industriali e altri enti).

Lo schema per il calcolo della “rilevanza determinante”, che le capogruppo devono approvare e comunicare alla Banca d’Italia, è riportato nell’allegato B alle disposizioni in materia di albo dei gruppi bancari.

- c) sempre per esigenze di armonizzazione con la disciplina dei conglomerati finanziari, **il calcolo della “rilevanza determinante” sarebbe effettuato avendo riguardo non solo alle società controllate ma anche alle altre società partecipate** (fermo restando che nel perimetro del gruppo bancario rientrano, come previsto dal TUB, solo la capogruppo e le società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate). Per la nozione di “partecipazione” valida a tali fini, si far riferimento alla definizione contenuta nelle disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche (Titolo V, Capitolo 4, della Circolare n. 263).

In connessione con le modifiche al criterio della “rilevanza determinante”, si aggiornano gli aggregati di bilancio da utilizzare nel calcolo dell’indicatore. In particolare, la definizione di “attivo di bilancio” (“ammontare complessivo degli elementi dell’attivo dell’ultimo bilancio approvato”) viene allineata alle nozioni di bilancio applicabili alle banche (IAS-IFRS), alle

(2) Cfr. **Joint Forum Principles for the supervision of financial conglomerates**, settembre 2012; **Financial Stability Board, Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking**, agosto 2013.

(3) Alcune delle modifiche di seguito illustrate richiedono preliminari modifiche di norme primarie, segnatamente di alcune disposizioni del Titolo III Capo II (Vigilanza su base consolidata) del TUB. La legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96, pubblicata nella G.U. del 20.8.2013) delega il Governo ad adottare i decreti legislativi di attuazione, fra le altre, della direttiva 2011/89/UE.

società finanziarie, alle società strumentali e alle imprese di assicurazione. Con riferimento a queste ultime, la nuova definizione sostituisce l'indicatore convenzionale previsto dalle disposizioni vigenti (l'ammontare dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10).

Pertanto, per tener conto di casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come sopra definito, può risultare poco rappresentativo dell'operatività aziendale, si consente alla capogruppo di utilizzare, per una o più componenti del gruppo, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (quali il margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, i premi per le imprese di assicurazione, il margine operativo per le imprese industriali) oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio (es. garanzie), motivando tale scelta nelle comunicazioni alla Banca d'Italia. Negli stessi casi particolari, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può, inoltre, essere prescritto dalla Banca d'Italia se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata.

Con l'occasione, **viene eliminato dalle disposizioni di vigilanza il criterio della "bancarietà"**, in linea con il disposto dell'art. 60 TUB vigente ⁽⁴⁾ e in aderenza alla disciplina comunitaria in materia di vigilanza consolidata sulle banche. Conseguentemente, rientra nella definizione di "gruppo bancario" il gruppo facente capo a una società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia e composto dalle società bancarie, finanziarie e strumentali — con sede legale in Italia e all'estero — da questa controllate **quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana**, indipendentemente dalle sue dimensioni, e sia rispettata la condizione di "rilevanza determinante" sopra menzionata.

1. Si sollecitano commenti sulle soluzioni normative proposte per includere la SPFM nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata e sul nuovo indicatore di "rilevanza determinante".

II.2. Rafforzamento della disciplina in relazione agli standards internazionali di supervisione

L'esperienza di vigilanza e l'evoluzione degli standard internazionali di supervisione ⁽⁵⁾ hanno messo in luce la necessità di rafforzare il quadro regolamentare dei controlli sulle acquisizioni di partecipazioni comportanti variazioni della composizione del gruppo.

Nel regime attuale, le acquisizioni di partecipazioni da parte di una banca o capogruppo in altre banche e società finanziarie sono soggette ad autorizzazione solamente qualora si tratti di acquisizioni di ammontare elevato (oltre il 10% del patrimonio di vigilanza) o di acquisizioni fuori dall'UE / G10 ⁽⁶⁾. Le altre ipotesi di acquisizione del controllo in società italiane ed estere, che comportino modifica della composizione del gruppo bancario, sono soggette a una semplice comunicazione preventiva (da effettuarsi 30 giorni prima del perfezionamento dell'operazione). Benché la Banca d'Italia disponga, in base all'ordinamento settoriale, del potere di adottare provvedimenti specifici nei confronti delle banche

(4) La norma del TUB era stata modificata dal D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(5) Comitato di Basilea, Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria, settembre 2012.

(6) Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 4 "Partecipazioni detenibili", Sezione V.

e delle capogruppo che possono avere a oggetto anche il divieto di effettuare determinate operazioni (si fa riferimento agli artt. 53, comma 3, e 67, comma 2-bis, TUB), l'effettiva attivazione di tale potere nei casi in cui ciò sarebbe necessario può incontrare ostacolo nel breve termine previsto per la comunicazione preventiva. Mancano, inoltre, indicazioni precise circa i criteri-guida dell'esercizio del potere amministrativo in questi casi, con conseguenti incertezze sia per l'organo di vigilanza sia per gli stessi intermediari.

Per questi motivi **si integrano le disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario e di partecipazioni detenibili dalle banche** in modo da:

- a) **estendere a 90 giorni anteriori al perfezionamento dell'operazione il termine della comunicazione preventiva** delle acquisizioni del controllo in banche, in società finanziarie (ivi incluse le imprese di assicurazione) e in imprese strumentali;
- b) chiarire che in tutti i casi di acquisizione del controllo (siano essi soggetti ad autorizzazione o a comunicazione preventiva), **la Banca d'Italia può negare l'autorizzazione oppure condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni** qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario – avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico – ovvero qualora la Banca d'Italia rilevi l'esistenza di ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata, ivi inclusa l'effettiva applicabilità delle misure correttive;
- c) individuare l'**unità organizzativa responsabile per il procedimento amministrativo** di divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione (individuata nella struttura della Banca d'Italia competente per la supervisione sulla banca o sul gruppo bancario).

2. Si sollecitano commenti sulle modifiche della disciplina di vigilanza relative ai controlli preventivi e ai poteri di intervento della Banca d'Italia sulle acquisizioni di partecipazioni di controllo.

II.3. Adeguamento della disciplina in relazione all'evoluzione dei principi contabili internazionali in materia di consolidamento

Ulteriori modifiche traggono origine dal prossimo cambiamento (dal 1° gennaio 2014) dei principi contabili internazionali in materia di consolidamento. La previsione nell'IFRS 10 di un unico principio di consolidamento basato sulla nozione di controllo, applicabile anche alle società veicolo di cartolarizzazione e ad altre *structured entities*, potrebbe determinare una riduzione del numero di queste ultime consolidate in bilancio, con conseguente rischio di estensione dell'area dello *shadow banking*. Ad esempio, con le nuove regole contabili potrebbero fuoriuscire dal bilancio consolidato società veicolo sostanzialmente operanti nell'interesse di un gruppo bancario (che ne risulta esposto ai rischi e benefici) ma sulle quali non è possibile individuare un soggetto capace di dirigerne le attività e influenzarne i rendimenti (c.d. veicoli *autopilot*) ⁽⁷⁾.

(7) Si tratta, come noto, di quelle SPE i cui accordi istitutivi (es. statuto) impongono vincoli rigidi e alcune volte permanenti alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi, fiduciari o della direzione aziendale sull'attività delle

Poiché la novità contabile potrebbe indirettamente influenzare il perimetro della vigilanza consolidata, per evitare effetti indesiderati su quest'ultimo si introducono nelle disposizioni sul gruppo bancario **indicazioni volte a precisare la portata della nozione di controllo** valida a fini prudenziali (quella dell'articolo 23 TUB), in modo da **riconduarvi espressamente, indipendentemente dal trattamento contabile, anche i casi in cui un veicolo sia legato a un gruppo bancario da rapporti finanziari o organizzativi (es. clausole contrattuali e meccanismi statutari) tali da determinare, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo.**

3. Si sollecitano commenti sulle indicazioni relative alla definizione di controllo con particolare riferimento al trattamento delle “società veicolo”.

II.2. Altri interventi

Sempre in un'ottica di rafforzamento della vigilanza sul gruppo bancario e per risolvere incertezze interpretative registrate nella prassi, si introducono precisazioni e chiarimenti in materia di:

- a) **configurazione dei gruppi bancari la cui capogruppo detenga partecipazioni anche in società assicuratrici:** in linea con la prassi finora seguita dalla Banca d'Italia nell'attività di vigilanza, si precisa che non sono ammesse configurazioni di gruppo nelle quali un'impresa di assicurazione – che per sua natura non può essere inclusa nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata – si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo ⁽⁸⁾. Il potere di vietare l'acquisizione o di ordinare la dismissione di una partecipazione, di cui si è fatta menzione sopra, potrà essere esercitato al fine di assicurare il rispetto di tale previsione;
- b) **qualificazione di alcune tipologie di società come “finanziarie”** (da includere quindi nel gruppo bancario, se controllate), quali le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria, le società fiduciarie iscritte o tenute a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB;
- c) **definizione di “società strumentali”** e inquadramento fra queste, a determinate condizioni, delle società che prestano **servizi di intestazione fiduciaria o trustee** (diverse da quelle iscritte nell'albo ex art. 106 TUB in conformità del d.lgs. n. 141/2010);
- d) unitamente alle disposizioni sul gruppo bancario si sottopongono per consultazione le connesse disposizioni relative agli **albi delle banche e dei gruppi bancari**, ivi incluso

SPE. Frequentemente, queste disposizioni specificano che le politiche gestionali delle attività correnti delle SPE non possono essere modificate, eccetto in alcuni casi che dal suo fondatore o dal suo sponsor (cfr. il SIC 12 nel testo del Regolamento (CE) N. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002).

(8) Ad esempio: la società A (società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista) detiene direttamente una partecipazione di controllo nell'impresa di assicurazione B, la quale a sua volta controlla direttamente la banca C; nella catena di controllo (indiretto) di A su C si interpone, quindi, l'impresa di assicurazione B non inclusa nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata.

lo schema da utilizzare per la verifica e la comunicazione, da parte delle capogruppo, del requisito di “rilevanza determinante”.

4. Si invitano gli intermediari a fornire eventuali commenti su quanto sopra e segnalare, ove ve ne siano, altre esigenze di chiarimento o coordinamento su questioni strettamente connesse e non considerate nella presente consultazione.

* * *

La presente consultazione si inquadra nell’obbligo di rivedere periodicamente gli atti normativi di vigilanza, secondo quanto previsto dal Regolamento 24 marzo 2010 recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Trattandosi di adeguamento a norme comunitarie con ristretti margini di discrezionalità, come previsto dall’art. 3, comma 3, del citato Regolamento non si è svolta l’analisi d’impatto della regolamentazione.



GRUPPI BANCARI

GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Le presenti disposizioni danno attuazione alle norme del TUB in materia di gruppo bancario, in particolare per quanto riguarda la composizione del gruppo, l'individuazione della capogruppo e il ruolo di quest'ultima.

Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da essa controllate. Capogruppo può essere una banca oppure una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia.

La capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di vigilanza. Le società controllate sono tenute quindi a fornire dati e notizie alla capogruppo per l'emanazione da parte di questa delle predette disposizioni e a prestare la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

Esigenze di trasparenza, connesse alla riconoscibilità dei rapporti di gruppo, richiedono l'inserimento negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati di previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo.

Sotto un profilo di vigilanza, la struttura organizzativa adottata è quindi quella del gruppo "integrato" o "strategico", che si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria.

Il riconoscimento che nel gruppo viene a realizzarsi un disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative che ne fanno parte, richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. Resta ferma nei confronti delle singole componenti il gruppo l'applicazione delle eventuali discipline specifiche.

Il ruolo di referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata viene attribuito alla capogruppo.

Nell'ambito della disciplina del gruppo bancario viene lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali. Tale assetto non deve tuttavia contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza consolidata. In particolare, assumono rilievo gli aspetti di conoscibilità, da parte della Banca d'Italia, sia degli obiettivi fissati, sia dei comportamenti tenuti dalle singole componenti. Di conseguenza vanno assicurate strutture organizzative del gruppo che consentano l'attuazione delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 53, comma 3, il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti specifici nei confronti di singole banche riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale e il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria;
- art. 67, comma 2-ter, il quale prevede che la Banca d'Italia può adottare provvedimenti particolari nei confronti della capogruppo di un gruppo bancario riguardanti, fra l'altro, la restrizione delle attività o della struttura territoriale del gruppo e il divieto di effettuare determinate operazioni;
- art. 59, il quale definisce le nozioni di "controllo", "società finanziaria", "società di partecipazione finanziaria mista" e "società strumentale";
- art. 60, il quale definisce la composizione del gruppo bancario;
- art. 61, il quale individua le caratteristiche della capogruppo di un gruppo bancario;
- art. 62, il quale dispone che ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società finanziaria o nella società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applichino i medesimi requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i soggetti che esercitano le stesse funzioni presso le banche;
- art. 64, comma 3, il quale attribuisce alla Banca d'Italia il potere di procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione all'Albo e di determinare la composizione del gruppo medesimo anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo;
- art. 65, il quale individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.

Viene, inoltre, in rilievo il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*attivo di bilancio*":
 - *per le banche, le società finanziarie, le società strumentali e le imprese di assicurazione*, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato;
 - *per le imprese non finanziarie*, un valore convenzionale pari al fatturato totale dell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- "*banca*", l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, come definita dall'articolo 10 del TUB;

- "*controllo*", ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante;
- "*società finanziaria*", una società, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi del Titolo V, Capitolo 4, della Circolare n. 263; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 del TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci oppure di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia;
- "*società di partecipazione finanziaria mista*", l'impresa di cui all'articolo 1, lettera "v", del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142;
- "*impresa di assicurazione*", un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione assicurativa mista, come definite dall'art. 1, comma 1, lettere da t) a cc) del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle assicurazioni private");
- "*partecipazione*", la nozione di cui al Titolo V, Capitolo 4, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiuntivi;
- "*partecipazione indiretta*", le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie, organismi o persone interposti;
- "*società strumentale*", la società qualificata come "*impresa strumentale*" ai sensi del Titolo V, Capitolo 4, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiuntivi controllata da una banca o da una società del gruppo bancario, anche congiuntamente ad altri soggetti.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle società finanziarie capogruppo e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, nonché alle banche, alle società finanziarie e strumentali componenti il gruppo bancario.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *modifica della composizione del gruppo rispetto a quella comunicata dalla capogruppo (Sez. II, par. 2 e par. 3.2): Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio;*
- *divieto dell'acquisizione oppure ordine di dismissione di una partecipazione (Sez. II, par. 3), Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio.*

SEZIONE II

GRUPPO BANCARIO

1. Composizione del gruppo

Il gruppo bancario è composto:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle banche, società finanziarie e società strumentali da questa controllate;

oppure

b) dalla società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in Italia e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali — con sede legale in Italia e all'estero — da questa controllate quando fra le società controllate vi sia almeno una banca italiana e siano rispettate le condizioni di cui al successivo par. 2.

2. Capogruppo

Si considera capogruppo di un gruppo bancario:

a) la *banca italiana* che controlli almeno una banca o una società finanziaria o una società strumentale e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

oppure

b) la *società finanziaria* o la *società di partecipazione finanziaria mista* con sede legale in Italia, purché sussistano le seguenti condizioni:

— la società controlli almeno una banca italiana e non sia controllata da altra banca o società finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che possa essere considerata capogruppo;

— la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista sia costituita sotto forma di società di capitali (cfr. par. 2.1 della presente Sezione);

— nell'ambito delle società partecipate dalla società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista abbiano "rilevanza determinante" quelle esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale (cfr. par. 2.2 della presente Sezione).

La Banca d'Italia può individuare, anche con riferimento alla capogruppo, una composizione del gruppo diversa da quella comunicata. In particolare, la so-

(4) Tale fattispecie di controllo ricorre, ad esempio, qualora meccanismi legali, contrattuali, statutari impongano limiti stringenti ai poteri decisionali degli organi e soggetti competenti per la gestione dell'organismo, in modo da predeterminare l'attività nell'interesse del gruppo oppure attribuire a società del gruppo la maggioranza dei benefici o dei rischi residuali dell'attività.

cietà finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che possieda tutte le caratteristiche di cui al punto *b*) può non essere considerata capogruppo ove, a giudizio della Banca d'Italia, sussistano le seguenti condizioni:

- lo statuto della società preveda espressamente che alla società medesima è preclusa l'assunzione delle funzioni di direzione e coordinamento;
- la società non possieda altre partecipazioni di rilievo se non quella nella società o banca di cui al successivo alinea;
- esista una banca o un'altra società che possieda tutte le caratteristiche di cui alle precedenti lett. *a*) o *b*) e dichiarati di esercitare le funzioni di direzione e coordinamento.

Non possono assumere la qualifica di capogruppo gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione.

2.1 *Forma giuridica della capogruppo finanziaria*

In relazione alle peculiari caratteristiche organizzative e strutturali che le società capogruppo devono avere per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti, la qualifica di capogruppo è assumibile solo da società finanziarie e da società di partecipazione finanziaria mista costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative per azioni.

Sono pertanto esclusi le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e gli enti del settore pubblico, nonché le Fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

2.2 *Rilevanza determinante, tra i soggetti partecipati dalla capogruppo, di quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale*

Affinché la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista possa essere considerata capogruppo occorre, fra l'altro, che nell'insieme delle società da essa partecipate abbiano "rilevanza determinante" quelle bancarie, finanziarie e strumentali (cfr. par. 2, lett. b., terzo alinea, nella presente sezione).

Tale condizione risulta soddisfatta se il rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio delle banche, delle società finanziarie e delle società strumentali partecipate e il totale dell'attivo di bilancio della capogruppo e di tutte le società ed enti da essa partecipati è superiore al 40 per cento. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazione sono assimilate a quelle esercenti attività finanziaria.

Il calcolo di cui al presente paragrafo relativo all'attivo di bilancio è effettuato, con riguardo alle società controllate, sul totale attivo delle stesse società; con riguardo alle altre partecipazioni, prendendo in considerazione l'importo dell'attivo di bilancio corrispondente alla quota proporzionale della partecipazione detenuta. L'organo con funzione di gestione della capogruppo, sentito l'organo con funzione di controllo, provvede — con cadenza annuale — a verificare il rispetto di tale condizione. La società deve dare immediata comunicazione alla Banca d'Italia del venir meno della condizione.

Nei casi particolari in cui l'attivo di bilancio, come definito ai fini delle presenti disposizioni, risulti poco rappresentativo dell'operatività aziendale, la capogruppo può utilizzare, per una o più componenti, criteri alternativi, ad esempio basati sulle grandezze reddituali (margine d'intermediazione per le società bancarie e finanziarie, premi per le imprese di assicurazione, margine operativo per le imprese industriali), oppure aggiungere all'attivo di bilancio altre grandezze, quali le attività fuori bilancio. L'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi è evidenziato e adeguatamente motivato nelle comunicazioni alla Banca d'Italia.

Negli stessi casi e se ritenuto appropriato per le finalità della vigilanza consolidata, l'utilizzo di indicatori alternativi o aggiuntivi può essere richiesto dalla Banca d'Italia. In tali casi la Banca d'Italia indica alla capogruppo gli indicatori da utilizzare oppure effettua direttamente il calcolo della "rilevanza determinante" e ne comunica i risultati alla capogruppo.

3. Società del gruppo

L'acquisizione di partecipazioni in banche, società finanziarie e società strumentali comportante modifica della composizione del gruppo bancario è soggetta ad autorizzazione o comunicazione preventiva, secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo 4.

La Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni se rileva che vi siano ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata (ivi inclusa l'effettiva applicabilità delle misure correttive)

3.1 Società finanziarie

Sono incluse nel gruppo bancario tutte le società finanziarie direttamente o indirettamente sottoposte a controllo.

Rientrano in tale ambito gli organismi societari con oggetto sociale limitato al compimento di determinate operazioni di natura finanziaria, la cui attività sia svolta essenzialmente nell'interesse del gruppo. A titolo esemplificativo, ricadono in questa casistica le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli articoli 3 e 7-bis della legge n. 130 del 1999, nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta.

A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante – ai sensi dell'articolo 23, comma 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio – anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

- conseguire la trasmissione al gruppo bancario degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo bancario della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo (4);

- coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

I veicoli costituiti in Italia o all'estero al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego e destinati a essere liquidati una volta conclusa l'operazione, nei quali la banca o una società del gruppo bancario detenga un'interessenza non qualificabile come partecipazione a fini di vigilanza (1), non sono inclusi nel gruppo bancario a condizione che essi siano consolidati integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo.

Le imprese di assicurazione, ancorché assimilate a società finanziarie ai fini della "rilevanza determinante" (cfr. par. 2.2 in questa Sezione), non sono società finanziarie e non possono essere incluse nel gruppo bancario. In connessione con ciò, onde evitare ostacoli all'esercizio della vigilanza su base consolidata, non sono ammesse configurazioni di gruppo nelle quali un'impresa di assicurazione si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo (2). Al fine di assicurare il rispetto di tale disposizione, la Banca d'Italia può esercitare i poteri di divieto e di ordine di cui sopra (cfr. *sub* par. 3).

Si considerano finanziarie le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari e le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

Si considerano, altresì, finanziarie le società fiduciarie iscritte o tenute a iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB.

3.2 Società strumentali

La società strumentale controllata da una banca o capogruppo congiuntamente ad altri soggetti non bancari è inclusa nel gruppo della banca o capogruppo che partecipa del controllo (3).

Le società che prestano servizi di intestazione fiduciaria o *trustee* sono incluse nel gruppo bancario come "*società strumentali*" quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

(i) non si tratti delle fiduciarie considerate come "*società finanziarie*" ai sensi del precedente par. 3.1. Sono, quindi, considerate società strumentali le fiduciarie italiane diverse da quelle iscritte nell'albo *ex art.* 106 TUB, nonché le società di diritto estero che svolgano in via principale o esclusiva l'attività di intestazione fiduciaria ovvero *trustee*. A tal fine si prescinde dalla natura, finanziaria o meno, dei beni fiduciariamente intestati;

(1) Cfr. Titolo V, Capitolo 4, Sezione I, par. 3 sub definizione di "partecipazione".

(2) Ad esempio: la società A (società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista) detiene direttamente una partecipazione di controllo nell'impresa di assicurazione B, la quale a sua volta controlla direttamente la banca C; nella catena di controllo (indiretto) di A su C si interpone, quindi, l'impresa di assicurazione B non inclusa nel gruppo bancario e nella vigilanza consolidata.

(3) Le imprese strumentali controllate da più banche o capogruppo congiuntamente e in base ad accordi non sono incluse in un gruppo bancario; a esse si applica il metodo di consolidamento proporzionale secondo quanto stabilito dalla Circolare 155, Sezione 2, Sottosez. 1, par. 1.4.

(ii) l'attività di intestazione fiduciaria o *trustee* svolta rivesta carattere di ausiliarietà rispetto all'attività principale della banca o capogruppo controllante o di altre società del gruppo; in particolare, ha carattere di ausiliarietà l'attività di intestazione o *trustee* su beni riconducibili a clientela delle società del gruppo.

SEZIONE III

POTERI DELLA CAPOGRUPPO E OBBLIGHI DELLE CONTROLLATE

L'art. 61, comma 4, del T.U. definisce i compiti della capogruppo, riconoscendole il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, emana nei confronti delle componenti il gruppo bancario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Dette disposizioni possono indirizzarsi alle singole società componenti il gruppo.

La capogruppo richiede alle società componenti il gruppo bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate.

La capogruppo verifica l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurarne il rispetto; ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa (1) e alla vigilanza regolamentare riferita fra l'altro all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, al governo societario, all'organizzazione amministrativo-contabile e ai controlli interni, ai sistemi di remunerazione e incentivazione.

Gli amministratori delle società controllate, ivi incluse le società estere, sono tenuti a:

- dare attuazione alle disposizioni emanate dalla capogruppo in esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- fornire ogni dato e informazione alla capogruppo per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse da parte di quest'ultima.

Al fine di presidiare i rischi legali connessi alla responsabilità da direzione e coordinamento, le capogruppo adottano idonei accorgimenti affinché l'attività di direzione e coordinamento sia improntata a principi di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" (cfr. art. 2497 c.c.).

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo di un gruppo bancario nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti al gruppo (2).

(1) Si rammenta che, per quanto riguarda la vigilanza informativa, sono tenute a fornire dati e notizie anche le società partecipate dalla capogruppo e dalle altre società componenti il gruppo, in misura complessivamente non inferiore al 20% del capitale.

(2) Cfr. Bollettino di Vigilanza di ottobre 2009.

SEZIONE IV

STATUTI

1. Statuto della capogruppo

Lo statuto della capogruppo deve risultare conforme alle indicazioni che seguono (1).

1.1 Oggetto sociale

L'oggetto sociale della capogruppo bancaria o finanziaria deve indicare che: "la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario (denominazione) ai sensi dell'art. 61, comma 4 del T.U., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

1.2 Competenza degli organi sociali

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo.

1.3 Vigilanza

Nello statuto va indicato che la società finanziaria capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del T.U. e che lo statuto medesimo è sottoposto all'accertamento della Banca d'Italia.

2. Statuto delle società controllate

Lo statuto delle società controllate deve indicare la posizione delle società medesime nell'ambito dei gruppi cui esse appartengono. Si riportano alcune previsioni a titolo indicativo.

"La società fa parte del gruppo bancario (denominazione). In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'atti-

(1) Per ciò che concerne la procedura da seguire per le modifiche dello statuto della capogruppo, cfr. Tit. III, Cap. 1, delle presenti Istruzioni.

vità di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni".

Nel caso si tratti di sub-holding, oltre all'indicazione dell'appartenenza al gruppo, va indicato il ruolo alla stessa attribuito dalla capogruppo nel coordinamento delle società controllate. Va altresì indicato che la società è tenuta ad osservare, e a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Gli albi previsti dagli artt. 13 e 64 del T.U. assolvono la funzione di portare a conoscenza dei terzi l'esistenza di banche e di gruppi bancari; a tal fine, essi sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

L'albo delle banche contiene l'elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie operanti nel nostro Paese. L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza.

L'albo dei gruppi contiene l'elenco e la composizione aggiornata dei gruppi bancari. L'iscrizione all'albo attesta l'appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario e, quindi, la loro sottoposizione alla relativa disciplina di vigilanza. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo.

Le informazioni contenute nell'albo delle banche e nell'albo dei gruppi bancari sono divulgabili al pubblico, che ha facoltà di richiedere alla Banca d'Italia qualunque dato anagrafico in essi contenuto. I soggetti iscritti agli albi, inoltre, possono richiedere alla Banca d'Italia attestazioni aventi ad oggetto informazioni risultanti dagli albi medesimi. Assumono, quindi, particolare rilievo la qualità e la tempestività delle informazioni che i soggetti iscritti comunicano alla Banca d'Italia ai fini degli adempimenti connessi alla tenuta degli albi.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.:

- art. 13, il quale prevede che la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;
- art. 64, il quale stabilisce che il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane, alle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

4. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *iscrizione all'albo delle banche e dei gruppi bancari (Sez. II, parr. 1 e 2, e Sez. III, parr. 1 e 2):* Servizio rapporti esterni e Affari Generali, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e Collegamento Filiali o Filiale competente per territorio;
- *variazioni all'albo delle banche e dei gruppi bancari (Sez. II, par. 3, e Sez. III, par. 3):* Servizio rapporti esterni e Affari Generali, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e Collegamento Filiali o Filiale competente per territorio;
- *cancellazione dall'albo delle banche e dei gruppi bancari (Sez. II, par. 4, e Sez. III, par. 4):* Servizio rapporti esterni e Affari Generali, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e Collegamento Filiali o Filiale competente per territorio.

SEZIONE II

ALBO DELLE BANCHE

1. Contenuto dell'albo

L'albo delle banche contiene le seguenti indicazioni:

- per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa;
- per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono inoltre indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

2. Iscrizione all'albo

L'iscrizione delle banche italiane avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia: dopo l'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesti l'iscrizione delle banche di nuova costituzione nel registro delle imprese ovvero, per le società già esistenti autorizzate a svolgere l'attività bancaria, del certificato che attesti l'iscrizione della delibera di modifica dell'atto costitutivo nel registro medesimo (1). Successivamente all'iscrizione all'albo, le banche italiane comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr Titolo I, Capitolo 3, Sezione IV, par. 4 della Circolare n. 263).

L'iscrizione della prima succursale di banche comunitarie avviene successivamente alla comunicazione alla Banca d'Italia della data di avvio dell'operatività (cfr. Tit. VII, Cap. 2, della Circolare n. 229).

Per la prima succursale delle banche extracomunitarie, l'iscrizione ha luogo in seguito all'invio alla Banca d'Italia del certificato che attesta l'adempimento delle formalità previste dalla normativa. Successivamente all'iscrizione albo, le succursali in Italia di banche extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia la data di avvio dell'operatività (cfr. Tit. VII, Cap. 3, della Circolare n. 229).

3. Variazioni all'albo

Le banche e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie comunicano alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo.

(1) Dai certificati indicati deve risultare, in ogni caso, la data di iscrizione delle banche di nuova costituzione ovvero delle delibere di modifica dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro il termine di 10 giorni dal deposito nel registro delle imprese del verbale dell'assemblea che ha approvato le variazioni.

Nell'All. A del presente Capitolo sono indicate le informazioni che i soggetti iscritti all'albo sono tenuti a comunicare alla Banca d'Italia con riferimento alle principali fattispecie che danno luogo a variazioni all'albo medesimo.

È soggetta a comunicazione l'eventuale quotazione in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento è indicata nell'albo.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione delle banche dall'albo nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'attività bancaria nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima (cfr. Circolare n. 263 Titolo I, Capitolo 3, Sezione V, par. 5).

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione delle banche dall'albo nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, in particolare, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

SEZIONE III

ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Contenuto dell'albo

L'albo dei gruppi bancari contiene le seguenti indicazioni:

- la denominazione, la forma giuridica, la sede legale della capogruppo e delle altre società che compongono il gruppo e, se diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
- la data di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il gruppo;
- il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1 *Soggetti tenuti alla comunicazione per l'iscrizione all'albo dei gruppi bancari*

I soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (1) sono tenuti ad effettuare la comunicazione per l'iscrizione del gruppo bancario nella sua composizione (2).

La comunicazione è effettuata entro 30 giorni dal determinarsi delle condizioni per l'assunzione della suddetta qualifica; essa è trasmessa in copia anche alle società componenti il gruppo.

2.2 *Contenuto della comunicazione*

La comunicazione contiene i seguenti elementi informativi:

- la mappa del gruppo bancario ovvero la composizione del gruppo, nelle distinte articolazioni societarie italiane ed estere;
- l'esistenza di soggetti che detengono una partecipazione qualificata nella capogruppo;
- il tipo di controllo e, nel caso di controllo partecipativo, l'indicazione della misura percentuale della partecipazione;
- l'indicazione delle partecipazioni di controllo e di quelle non inferiori al 20% del capitale in società non rientranti nel gruppo bancario;

(1) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contestualmente poste in consultazione.

(2) Sono comunque tenuti a comunicare l'esistenza del gruppo bancario i soggetti in possesso delle caratteristiche richieste per assumere la qualifica di capogruppo, nelle ipotesi in cui ad essi non risulti che il soggetto che li controlla abbia già effettuato la comunicazione.

— la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le modalità con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di direzione e coordinamento.

La comunicazione deve essere inviata alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia iscrive il gruppo bancario nell'albo entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

2.3 *Allegati alla comunicazione*

La comunicazione è corredata dalla documentazione di seguito indicata.

Nel caso di *capogruppo finanziaria* (società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista):

- a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato della capogruppo;
- b) codice fiscale della capogruppo;
- c) copia del verbale di accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti della capogruppo (cfr. Tit. II, Cap. 2, della Circolare n. 229);
- d) le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti della capogruppo, redatte secondo gli schemi di cui all'All. B del presente Capitolo, concernenti la verifica della condizione della "rilevanza determinante" del gruppo (cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contestualmente poste in consultazione);
- e) copia degli statuti delle società del gruppo diverse dalle banche, dalle SIM, dalle società di gestione del risparmio e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB (1), da cui risulti chiaramente il tipo di attività economica svolta dalle società medesime (2);
- f) codice meccanografico delle società del gruppo iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB e delle altre società del gruppo disciplinate dal TUF.

Nel caso di capogruppo bancaria è richiesta la sola documentazione di cui ai punti e) e f).

2.4 *Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione*

La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza e della composizione del gruppo bancario.

La Banca d'Italia, al termine degli accertamenti suddetti, iscrive il gruppo nell'albo e ne dà comunicazione alla capogruppo che informa prontamente le singole società comprese nel gruppo.

Ferma restando l'autonomia decisionale delle società e delle banche poste al vertice dei gruppi in ordine alle scelte relative ai modelli di governo societario e

(1) Così come modificato dal d.lgs. n. 141/2010.

(2) Nel caso di modifiche degli statuti che avvengano successivamente all'iscrizione all'albo, copia dei nuovi testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

organizzativi adottati, l'assetto strutturale dei gruppi deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Con particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni in società aventi sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione o le attività svolte in detti Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Può non farsi luogo ad iscrizione se nella struttura del gruppo sono presenti fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

In tali ipotesi, la Banca d'Italia indica alla società posta al vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

3. Variazioni all'albo

Ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei gruppi bancari, la capogruppo è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano le modifiche concernenti la denominazione, la forma giuridica, la sede legale delle singole società componenti il gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dal deposito nel registro delle imprese del verbale dell'organo sociale competente, dal quale risulti l'adozione delle modifiche stesse.

Fermi restando i casi di autorizzazione e comunicazione previsti dalle disposizioni di vigilanza (1), la capogruppo è altresì tenuta a comunicare alla Banca d'Italia le modifiche della struttura del gruppo derivanti dall'acquisizione o dalla dismissione di partecipazioni. La comunicazione è effettuata entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

4. Cancellazione dall'albo

La Banca d'Italia procede alla cancellazione della capogruppo dall'albo dei gruppi bancari nelle ipotesi in cui ne sia disposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 99 del T.U., nonché nei casi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali ultimi casi, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sez. II, par. 4, del presente Capitolo.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione della capogruppo dall'albo nei casi in cui vengano meno le condizioni richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo (2).

(1) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario e di partecipazioni detenibili dalle banche contestualmente poste in consultazione.

(2) Cfr. le disposizioni in materia di gruppo bancario contestualmente poste in consultazione.

SEZIONE IV

FORME DI PUBBLICITÀ DELL'ISCRIZIONE

1. Pubblicità dell'iscrizione

Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari danno evidenza negli atti e nella corrispondenza dell'iscrizione nei rispettivi albi (1). In particolare, le banche appartenenti a gruppi bancari indicano l'iscrizione sia all'albo delle banche sia a quello dei gruppi.

2. Pubblicazione degli albi e modalità di consultazione

L'albo delle banche e l'albo dei gruppi bancari sono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia; le variazioni sono riportate mensilmente sul Bollettino di Vigilanza.

(1) Non è necessario indicare anche il numero di iscrizione all'albo.

Albo delle banche

Schema delle informazioni oggetto di comunicazione (1)

Fusioni (2)

- la data della comunicazione alle banche interessate, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla fusione ovvero la data del provvedimento di autorizzazione delle Regioni a Statuto speciale;
- la data di stipula dell'atto di fusione e la data di iscrizione dell'atto stesso nel registro delle imprese;
- la data della eventuale decorrenza differita dell'efficacia giuridica della fusione.

Variazione della forma giuridica

- la data della delibera assembleare di variazione della forma giuridica e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.

Variazione della denominazione

- la data della delibera assembleare di variazione della denominazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (3).

Cessione di azienda bancaria

- la data della stipula dell'atto di cessione e la data di decorrenza dell'efficacia dell'atto stesso.

Liquidazione volontaria

- la data della delibera assembleare di liquidazione e la data di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese (4).

(1) Le comunicazioni vanno inviate alla struttura della Banca d'Italia (Servizio o Filiale) competente per la supervisione della banca o del gruppo bancario.

(2) Nel caso di banche appartenenti a gruppi bancari le comunicazioni sono effettuate dalla capogruppo.

(3) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

(4) Nel caso di variazione della denominazione da parte di banche comunitarie e extracomunitarie, si fa riferimento alla delibera assunta dall'organo competente delle rispettive case madri.

Schema per la verifica della condizione della "rilevanza determinante"

Dati al: _____ i $\frac{\text{migliaia}}{\text{milioni}}$ di euro

SOCIETÀ COMPONENTI IL GRUPPO BANCARIO	SOCIETÀ FINANZIARIA O DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA CAPOGRUPPO (denominazione, forma giuridica e sede legale)		ATTIVO DI BILANCIO (1)
			A
	SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO DI BILANCIO (1)
	DIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>	
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
	_____	<input type="checkbox"/>	_____
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
_____	<input type="checkbox"/>	_____	
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
_____	<input type="checkbox"/>	_____	
tramite _____			
INDIRETTAMENTE:	<input type="checkbox"/>		
_____	<input type="checkbox"/>	_____	
tramite _____			
TOTALE			B

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ESERCENTI ATTIVITÀ ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO DI BILANCIO (1)
DIRETTAMENTE: _____ _____	migliaia a _____	_____
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	milioni _____	_____
TOTALE		B₁

Dati al: _____ in _____ di euro

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE ED ENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DIVERSA DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA, STRUMENTALE E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO DI BILANCIO (1)
DIRETTAMENTE: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	_____	_____
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	_____	_____
INDIRETTAMENTE: _____ tramite _____	_____	_____
TOTALE		C

$\frac{A + B + B_1}{A + B + B_1 + C} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \%$
--

Addi _____ **FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO**

(1) Andrà riportato:

- per le banche, per le società finanziarie, per le società strumentali e per le imprese di assicurazione, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo dell'ultimo bilancio approvato;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

			(2) CODICI ATTIVITÀ		
A1	BANCARIA	C3	COMMISSIONARIA DI BORSA	E0	SERVIZI DI SICUREZZA VARI
B2	LEASING	C4	ASS. CONS. FINANZIARIA	E1	EMISS. GEST. CARTE DI CREDITO
B3	FACTORING	C5	HOLDING DI COORDINAMENTO	E4	GESTIONE TITOLI
B4	CREDITO AL CONSUMO	C6	MERCHANT BANKING	E9	ASSICURAZIONE RAMO VITA
B5	EAD	C7	FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONE	F0	ASSICURAZIONE RAMO DANNI
B6	REVISIONE CONTABILE	C9	FINANZIARIA: ALTRO	F1	ASSICURAZIONE MISTA
B7	CERTIFICAZIONE DI BILANCIO	D1	DISTR. PRODOTTI FINANZIARI	F2	VENTURE CAPITAL
B8	STUDI ECONOMICI E STATISTICI	D4	GESTIONE ESATTORIA	F4	INDUSTRIALE E/O COMMERCIALE
B9	FORMAZIONE DEL PERSONALE	D5	TRADING SERVICE	F5	AGRICOLA E/O ZOOTECNICA
B0	VARIE E RESIDUE	D6	TRADING COMPANY	F6	ALTRI SERVIZI
C0	IMMOBILIARE	D7	COMMERCIAL PAPER	F7	BANK HOLDING COMPANY
C1	FIDUCIARIA	D8	BROKERAGGIO ASSICURATIVO	G0	INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
C2	GESTIONE DI FONDI COMUNI	D9	CONGLOMERATO FINANZ. ESTERO		

TITOLO V

Capitolo 4

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

TITOLO V - Capitolo 4

**PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI
BANCARI***SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie; con specifico riferimento a queste ultime, mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione.

In vista di tali obiettivi la disciplina fissa, in primo luogo, un limite generale all'investimento in partecipazioni e in immobili, da contenere entro l'ammontare del patrimonio di vigilanza a livello consolidato.

Limiti specifici in linea con la disciplina comunitaria sono previsti, inoltre, per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, con riferimento sia all'investimento in una singola impresa (limite di concentrazione) sia al complesso degli investimenti della specie (limite complessivo). Tali limiti trovano applicazione, con criteri e modalità specifici, anche per forme di investimento in *equity* realizzate indirettamente attraverso organismi interposti tra la banca e l'impresa finale (es. fondi di *private equity*, veicoli societari etc). Specifiche cautele sono previste per l'acquisizione di partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria o per finalità di recupero crediti, in considerazione della elevata rischiosità di tali investimenti e a presidio dell'obiettività delle relative decisioni.

L'acquisizione di partecipazioni è soggetta ad autorizzazione o comunicazione preventiva in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza o per gli effetti sulla composizione del gruppo bancario, siano suscettibili di determinare impatti sulla situazione patrimoniale, organizzativa e tecnica dell'acquirente e del gruppo di appartenenza, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina dei limiti prudenziali e delle autorizzazioni è completata dall'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni orientati a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e corretta gestione dei conflitti di interesse, ivi inclusa la possibilità di adottare, ove appropriato, soluzioni ispirate a forme di separazione organizzativa o societaria fra l'attività di investimento partecipativo e la rimanente attività bancaria, in particolare quella di erogazione del credito. La concreta attuazione di tali principi nelle diverse realtà

- alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
- alle componenti sub-consolidanti del gruppo (1).

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

La Banca d'Italia può applicare su base consolidata le presenti disposizioni anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni:

- *autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali*: Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio,;
- *divieto dell'acquisizione ovvero ordine di dismissione di una partecipazione (Sez. V, par. 3)*, Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Unità di Coordinamento d'Area e collegamento Filiali o Filiale competente per territorio.

(1) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda.

SEZIONE V

PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

1. Autorizzazioni

L'acquisizione di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia qualora – considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti – la partecipazione (1):

- a. superi il 10% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario (2); oppure
- b. comporti il controllo o l'influenza notevole (3) e l'impresa in cui si intende acquisire la partecipazione sia insediata in Paese diverso da quelli appartenenti all'Unione Europea e al Gruppo dei Dieci ovvero da quelli inclusi nell'apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia previsto nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda ("Ambito di applicazione").

L'acquisizione di partecipazioni in imprese strumentali è sottoposta a preventiva autorizzazione della Banca d'Italia nei casi sopra indicati *sub b*.

Le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni (4).

Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. del TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione ovvero del controllo in una banca o capogruppo.

2. Criteri di autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Banca d'Italia valuta se la situazione tecnica e organizzativa del richiedente sia tale da sostenere l'acquisizione e se l'ulteriore articolazione organizzativa sia compatibile con le esigenze della vigilanza su base consolidata.

L'autorizzazione è negata, in particolare, qualora per effetto della deduzione della partecipazione dal patrimonio di vigilanza o del consolidamento dell'impresa

(1) Cfr. tavola 2 in allegato.

(2) Nel caso di acquisizione da parte di una banca non appartenente a un gruppo bancario, si fa riferimento al patrimonio di vigilanza a livello individuale.

(3) Ivi compreso il caso del possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

(4) Si applicano le disposizioni in tema di partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e, ove ricorra un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare ai sensi del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

partecipata venga meno il rispetto del requisito patrimoniale complessivo (1). L'autorizzazione può essere negata, altresì, laddove l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico.

L'autorizzazione di cui al punto *b.* del par. 1. è negata, oltre che nei casi di cui sopra, anche nei casi previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario (2).

3. Procedimento e comunicazioni

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dalla banca non appartenente a un gruppo bancario, ovvero dalla capogruppo per gli investimenti propri e per quelli delle controllate.

Essa è corredata dal verbale dell'organo societario della banca o della capogruppo che ha deliberato l'operazione, dallo statuto e dagli ultimi due bilanci approvati della società in cui si intende assumere la partecipazione (3) nonché da ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito dei piani strategici e, ove trattasi di acquisizione di una partecipazione in una banca, di espansione territoriale.

La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sull'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del partecipante, a livello sia individuale sia consolidato, nonché sul margine disponibile per gli investimenti in partecipazioni e in immobili.

Le decisioni relative all'acquisizione di partecipazioni non soggette ad autorizzazione ma comportanti modifiche della composizione del gruppo bancario sono comunicate alla Banca d'Italia almeno 90 giorni prima del perfezionamento dell'operazione. La comunicazione è corredata dalla copia della delibera dell'organo competente, che deve essere assunta sulla base di un'accurata valutazione della sostenibilità dell'operazione e dell'impatto della stessa sulla sana e prudente gestione del gruppo bancario in termini di adeguatezza patrimoniale, finanziaria (con particolare riguardo al profilo della liquidità) e delle risorse umane nonché di integrazione del sistema informativo.

Le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione o comunicazione preventiva ai sensi delle presenti disposizioni ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell'1 per cento del patrimonio di vigilanza sono comunicate alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell'operazione. L'informativa inquadra l'operazione nelle strategie della banca e fornisce le indicazioni sull'adeguatezza

(1) Cfr. Titolo II, Capitolo 6.

(2) Cfr. nuove disposizioni sul gruppo bancario contestualmente poste in consultazione.

(3) Non è necessario l'invio dello statuto ove il soggetto nel quale si intende assumere la partecipazione sia una banca autorizzata in Italia o altro soggetto finanziario sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia.

patrimoniale e sul margine disponibile previste nel presente paragrafo con riferimento ai casi di autorizzazione.

In tutti i casi di comunicazione preventiva o successiva sopra menzionati, la Banca d'Italia può condizionare o vietare l'acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all'acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo bancario avendo riguardo ai rischi aggiuntivi derivanti dall'attività bancaria e non bancaria della società partecipata ovvero alla sostenibilità dell'acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico (1).

(1) La Banca d'Italia può altresì vietare l'acquisizione oppure ordinare la dismissione nei casi previsti dalle disposizioni di vigilanza in materia di gruppo bancario.